



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0005054-16/06/2015-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo
Presidente del Comune di
CORLEONE (PA)

Al Sig. Sindaco del Comune
di
CORLEONE (PA)

All'Organo di Revisione
del Comune di
CORLEONE (PA)

TEL N 091 / 84524211 - 8468954

PEC: sindacocorleone@postecert.it

protocollo@pec.comune.corleone.pa.it

**Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – RENDICONTO 2013 - ai sensi dell'art.148
bis del TUEL.**

- Trasmissione Deliberazione n. 193/2015/PRSP.

Si trasmette copia della deliberazione n. 193/2015/PRSP adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 21 APRILE
2015 (ore 10,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Dottessa Maria Di Francesco



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 21 aprile 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Licia Centro - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;


visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 15 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;



esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Corleone sul rendiconto 2013, trasmessa a questa Sezione tramite SIQUEL in data 29 gennaio 2015, e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.63/2015/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente datata 17/04/2015;

udito il relatore referendario dott. Giovanni Di Pietro;

udita, in rappresentanza dell'ente, la dottoressa Di Miceli, responsabile del terzo settore;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-


regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità Interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare



le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2013 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Corleone, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

La richiesta di chiarimenti inoltrata all'organo di revisione è stata riscontrata in data 11 marzo 2015 ma la Sezione ha ritenuto che permanessero le seguenti criticità:

1. la mancata adozione delle misure correttive a seguito della delibera di accertamento n. 49/2015/PRSP relativa al rendiconto 2012;
 2. la tardiva approvazione del rendiconto 2013 (30.12.2014) rispetto ai termini previsti dall'art. 227 del TUEL;
 3. il superamento dei valori limite di due parametri di deficitarietà strutturale:
 - a) - volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativo ai titoli I e III, pari al 58,9 per cento rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);
 - b) - volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 62,7 per cento degli impegni della spesa corrente (soglia 40%).
- Risulta, inoltre, dubbio il rispetto dei parametri n. 3, 5 e 6, dal momento che i criteri di calcolo utilizzati non appaiono rispettare quanto previsto dal D.M. 18/02/2013;
4. disallineamento tra le entrate (€ 887.827,25) e le spese (€ 77.302,00) correnti aventi carattere non ripetitivo;

5.mancata costituzione del fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6, comma 17, del decreto legge n.95 del 2012, a fronte del mantenimento di residui attivi del titolo I e III con anzianità superiore a cinque anni;

6.con riferimento agli Organismi partecipati:

a)- la mancata certificazione ed il mancato allineamento contabile, come previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, delle posizioni di debito/credito con le società partecipate e la presenza di passività potenziali per euro 4.168.309,38 dovute al contenzioso in essere con la Società Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 2310/2014;

b)-la parziale compilazione dei prospetti del questionario, con particolare riferimento ai dati relativi all'ultimo bilancio approvato dai predetti organismi, alla natura e alla quantificazione dei trasferimenti a loro favore;

c)-l' assenza di informazioni relative alla situazione debitoria dell'ente nei confronti degli stessi;

7.irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi per conto terzi, con particolare riferimento all'imputazione delle seguenti voci:

a)-"regolarizzazione contabile finanziamento PUC anno 2013 e 2014" euro 229.306,86;

b)-"spese sostenute per conto di terzi soggetti" euro 69.332,51.

Considerata l'esiguità del margine tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo finale con cui è stato rispettato il Patto di stabilità interno (pari a € 2.000,00), si osserva che le predette anomalie contabili possono aver determinato un rispetto solo formale ed apparente del suddetto vincolo.

Si rileva, altresì, tra i servizi per conto terzi l'esistenza di un disallineamento tra i residui attivi del titolo VI e quelli passivi del titolo IV;

8.il perdurare di una situazione di grave carenza di liquidità, che dà luogo al ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Peraltro, tale situazione legata alla difficoltà dell'Ente nella gestione delle riscossioni è altresì confermata dalla permanenza in bilancio di residui attivi vetusti del titolo I e III, in parte relativi ai proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

9.la lenta riscossione dei proventi da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e la riscossione quasi nulla dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, che l'ente riscuote nella misura del 31,6 per cento solo nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento e la presenza di un saldo negativo della gestione di competenza corrente. L'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate, come appena descritte, ha determinato, tra le altre conseguenze, l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata per un ammontare complessivo di euro 166.578,09.

Si rileva che i profili di criticità di cui ai punti 1-2-3-6-7-9 sono stati già oggetto di pronuncia di accertamento con la deliberazione n. 49/2015/PRSP della Sezione relativamente al rendiconto 2012.

1. Si deve innanzitutto riscontrare la mancata ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 148 bis del Tuel che prevede, a carico degli enti, a seguito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'obbligo di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, le misure correttive idonee ad eliminare le irregolarità come evidenziate e a ripristinare i necessari equilibri di bilancio.

Infatti la Sezione regionale di controllo, all'esito del controllo economico finanziario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, ha accertato, con la deliberazione n. 49/2015/PRSP, la sussistenza di numerose criticità che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 148 bis del Tuel obbligavano l'ente a porre in essere le necessarie misure correttive per ripristinare gli equilibri di bilancio ed eliminare le irregolarità evidenziate.

Alla data odierna, pur essendo decorso il termine di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, non risultano pervenute a questa Sezione le misure correttive conseguenti alla deliberazione sopra citata.

2. In ordine al secondo rilievo si osserva che il legislatore ha posto un termine per l'approvazione del rendiconto 2013 che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 227 del Tuel, in considerazione del differimento disposto dal decreto legge n. 16 del 2014, risulta essere quello del 30 giugno 2014.

Il rispetto di tale termine, oltre che costituire specifico adempimento della volontà del legislatore, si rivela funzionale per consentire una corretta programmazione della gestione finanziaria e contabile dell'ente, in considerazione delle risultanze emerse dall'esercizio finanziario appena concluso.


Peraltro il legislatore, con l'evidente finalità di favorire un più puntuale rispetto del termine normativamente fissato, ha anche previsto, con l'introduzione del comma 2 bis, per effetto dell'emanazione della legge n. 213 del 2012, che il mancato rispetto del termine determina l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del Tuel.

Deve rilevarsi che non soltanto il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 risulta approvato solo in data 30 dicembre 2014 ma che, anche il bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario, è stato deliberato solo in data 31 dicembre 2013.

Si ritiene, pertanto, che il mancato rispetto del termine di legge costituisca una irregolarità non certamente sanabile in considerazione delle situazioni contingenti evidenziate dall'ente.

3. Con riguardo ai parametri di deficiarietà stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013 si rileva la presenza di due parametri rispetto ai quali l'ente supera i valori posti quale limite dal decreto.

In particolare viene in rilievo la presenza di residui attivi di competenza, riferiti ai titoli I e III dell'entrata, pari, in rapporto alle entrate correnti relative ai medesimi titoli, ad una percentuale superiore al quarantadue per cento (parametro n.2).



Si evidenzia ancora la presenza di un ammontare di residui passivi, riferiti al titolo I, che sopravanzano la percentuale fissata quale valore limite (40%) ai fini dell'accertamento del relativo parametro di deficitarietà (parametro n. 4).

Difatti i residui passivi riferiti al titolo I risultano pari al sessantadue per cento in rapporto all'ammontare delle spese correnti impegnate nell'esercizio finanziario preso in considerazione e testimoniano l'incapacità dell'ente di adempiere in modo regolare agli obblighi assunti.

L'elevato ammontare di residui passivi non appare rispondente ai criteri posti dalla normativa vigente che ripetutamente, in conformità alla normativa dettata in sede europea, impone la tempestività dei pagamenti a favore dei terzi creditori.

A tal riguardo deve rammentarsi che, in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, risulterà, per gli esercizi successivi, per effetto della previsione contenuta nell'articolo 41 del decreto legge n. 66 del 2014, che le amministrazioni che supereranno il termine medio di 90 giorni nel 2014 e quello di 60 giorni nel 2015 per procedere ai pagamenti non potranno effettuare nell'anno successivo le assunzioni di personale a qualunque titolo.

Con riferimento al parametro n.3, che è quello riferito all'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, sempre relativi ai titoli I e III dell'entrata, lo stesso ente nella memoria presentata riconosce l'esistenza di un errore di calcolo dovuto alla non corretta contabilizzazione del fondo di solidarietà comunale in considerazione del quale il parametro è da considerare non rispettato.

In ordine al parametro n. 5, relativo ai procedimenti di esecuzione forzata, la memoria prodotta attesta che sia il conto del tesoriere come anche il prospetto riepilogativo della gestione finanziaria non registrano procedure esecutive nel corso dell'esercizio 2013 mentre la procedura evidenziata dall'organo di revisione si riferisce ad un procedimento dell'esercizio precedente.

Risulta parimenti dubbio il rispetto del parametro n.6, relativo alla spesa del personale, dal momento che il dato attestato nel questionario trasmesso dall'organo di revisione sembrerebbe determinare il superamento del limite percentuale posto dal decreto ministeriale ma l'ente, nella memoria presentata, sulla base dei contributi regionali riconosciuti per i lavoratori precari, dichiara che il parametro risulta rispettato.

4. Con riguardo al quinto rilievo si è evidenziata la discrasia tra i dati riferiti alle entrate aventi carattere non ripetitivo e le spese aventi la medesima natura dal momento che le entrate sono pari ad euro 887.000,00 e le spese superano di poco i 77.000,00 euro.

Tale disallineamento fa sì che l'ente provveda a finanziare con entrate di carattere straordinario spese di carattere ripetitivo che dovrebbero rinvenire la propria copertura con entrate aventi natura similare.

Le deduzioni dell'ente volte a sostenere il carattere ordinario delle risorse disponibili attraverso il recupero dell'evasione tributaria non appaiono fondate in quanto si tratta di risorse di carattere straordinario che non garantiscono né, una volta accertate, una riscossione

corrispondente né, per gli esercizi successivi, la possibilità per l'ente di avere a disposizione analoghe risorse, con il rischio concreto di non raggiungere l'equilibrio come previsto dall'articolo 162, comma 6, del Tuel.

5. In ordine al quinto rilievo deve constatarsi che, pur mantenendo in bilancio residui attivi riferiti al titolo I e III dell'entrata aventi un'anzianità superiore ai cinque anni, non risulta in essere un idoneo fondo svalutazione crediti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 17, della legge n. 135 del 2012.

Infatti la conservazione di residui attivi, relativi al titolo I, pari a 555.000,00 euro, e relativi al titolo III, pari ad euro 220.000,00, aventi la predetta anzianità, obbligava l'ente alla costituzione del fondo nella misura del 25 per cento.

Peraltro la mancata costituzione del fondo finisce per rendere non attendibile il risultato di amministrazione riportato che sostanzialmente deve ricomprendere anche le risorse necessarie per alimentare il predetto fondo.

6. Con riguardo ai rapporti con le società e gli organismi partecipati deve innanzitutto rilevarsi l'incompletezza delle informazioni rese disponibili attraverso la relazione dell'organo di revisione in riferimento ai dati contabili aggiornati e alle eventuali situazioni debitorie gravanti sull'ente.

In particolare deve evidenziarsi che l'articolo 6, comma 4, della legge n. 135 del 2012 obbliga gli enti alla predisposizione di un'apposita nota informativa che deve racchiudere i rapporti debito-credito con tutte le società partecipate e i dati riportati devono essere asseverati dall'organo di revisione dell'ente e da quelli delle singole società partecipate, evidenziando le eventuali discordanze ed adottando i necessari provvedimenti per la conciliazione dei dati.

Tale adempimento non risulta ottemperato ed anzi viene in evidenza l'esistenza di un considerevole contenzioso con la società Alto Belice Ambiente sulla base del quale la predetta società ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo per un importo complessivo di poco superiore ai quattro milioni di euro opposto dall'ente.

Deve peraltro rilevarsi che non è stato fornito nessun altro dato sulle ulteriori partecipazioni detenute né sulle eventuali situazioni debitorie esistenti verso altri organismi o società partecipate.

7. Con riguardo al settimo rilievo si pone in evidenza la criticità che si accompagna al mancato rispetto dell'articolo 168 del Tuel e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punto 25, con riguardo al corretto utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto di terzi.

La corretta imputazione di singole voci a titolo di entrate o di spese si ricollega al rispetto delle specifiche ipotesi descritte normativamente nelle quali si riscontra, quale comune denominatore, l'assenza di interesse per l'ente.

La non corretta imputazione di alcune voci inserite tra i servizi conto terzi si evince con chiarezza anche sulla base degli ultimi indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2014 nella quale si dice che le partite di giro si caratterizzano per la neutralità

finanziaria e per il fatto che sono gestite in nome e per conto di altri soggetti ed in ogni caso risultano estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente interessato.

Si ribadisce infine che la non corretta allocazione di alcune poste contabili tra le partite di giro produce l'effetto di rendere una rappresentazione del bilancio dell'ente non attendibile con la conseguente alterazione dei dati necessari alla verifica del rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica.

Nel caso specifico appaiono non rispondenti ai criteri posti dalle norme sopra richiamate le imputazioni relative alla voce regolarizzazione contabile finanziamento PUC e spese sostenute per conto di terzi soggetti.

Le predette incongruenze peraltro possono determinare quale effetto il rispetto apparente dell'obiettivo posto dalla normativa in materia di patto di stabilità anche in considerazione dello scarto minimo esistente tra l'obiettivo programmatico ed il saldo finanziario conseguito.

Deve infine sottolinearsi la grave anomalia conseguente al disallineamento tra i residui attivi del titolo VI dell'entrata e quelli passivi del titolo IV della spesa riferiti ai servizi per conto di terzi in quanto i primi presentano una consistenza pari ad euro 176.000,00 ed i secondi risultano invece pari ad euro 834.000,00.


8 e 9. L'ottavo ed il nono rilievo sottolineano la criticità scaturente dalla carenza di liquidità in considerazione della quale l'ente è costretto ad utilizzare i fondi a specifica destinazione per il finanziamento della spesa corrente anche per effetto delle carenze che sono relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

In particolare si può evidenziare il dato relativo all'accertamento e alla riscossione delle entrate relative alle sanzioni amministrative correlate alla violazione del codice della strada che, nell'esercizio in esame, registrano accertamenti pari a 58.000,00 euro e riscossioni pari a 15.000,00 corrispondenti ad un valore pari al 27 per cento.

La criticità come appena descritta diviene ancora più grave con riguardo ai dati relativi al recupero dell'evasione tributaria per i quali l'ente evidenzia, nell'esercizio 2013, accertamenti pari a 829.000,00 euro e riscossioni pari a 2.361,00 euro, che rappresentano un valore addirittura inferiore allo 0,3 per cento.

Le criticità appena esposte sono ulteriormente confermate, come già precedentemente rilevato, dalla considerevole entità dei residui attivi di competenza e totali relativi al titolo I e III dell'entrata, che determinano il superamento dei parametri di deficitarietà n.2 e 3.


Inoltre le predette criticità si rispecchiano nell'incapacità dell'ente di pervenire all'equilibrio di bilancio nel rispetto dei principi posti dall'articolo 162, comma 6, del Tuel dal momento che il saldo di parte corrente registra un disavanzo pari a 1.919.000,00 euro e l'equilibrio viene raggiunto, in contrasto con la norma appena richiamata, attraverso il saldo positivo di parte capitale.



CITTÀ DI CORLEONE
V Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze"

Prot. n. 128

10/08/2015

 **Al Responsabile del Settore Economico –
Finanziario
Dott.sa Di miceli Liliana**


**e.p.c. Al Presidente del Consiglio
Stefano Gambino**

Oggetto : convocazione

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dei Lavori consiliari, la V Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze", così come stabilito con il verbale n.63 del 07/08/2015 invita la S.V. a partecipare ai lavori della seduta che si terrà mercoledì 12 agosto 2015 alle ore 10.30 nei locali comunali, per la trattazione del punto all'ordine del giorno:

- 1) Esame adozione misure correttive RENDICONTO 2013, giusta deliberazione n.193/2015/PRSP.;
- 2) Varie ed eventuali;

Cordialmente.




**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
Siragusa Pio**


P. Q. M.


accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati ai n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.


ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Corleone.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2015.


L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)




IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il

16 GIU. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

